



AVVISO ALLA CITTADINANZA

A seguito della entrata in vigore dell'articolo 15 della legge di stabilità (L. 183/2011), che introduce modifiche al D.P.R. n. 445/2000, dal **1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono chiedere ai cittadini l'esibizione di certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti** (art. 40, D.P.R. 445/2000). l'ufficio pubblico, quindi, potrà chiedere solo un'autocertificazione **(A QUESTO PROPOSITO SI VEDA L'ALLEGATO "A" RIPORTATO SOTTO)**.

Parimenti gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe potranno rilasciare certificati **solo ed esclusivamente con in calce la dicitura che gli stessi non potranno essere utilizzati per procedimenti presso un'altra P.A.**

Nulla cambia in merito ai certificati per i quali è previsto il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.

Si rammenta e si sottolinea, comunque che il cittadino **può sempre rilasciare autocertificazioni** anche quando abbia a che fare con 'istituzioni private: **banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).**

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non necessita dell'autenticazione della firma.

Le Pubbliche Amministrazioni precedenti **sono obbligate** ad accettare e richiedere l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al posto dei certificati e dovranno provvedere d'ufficio, in sede di controllo, ad ottenere la conferma della veridicità di quanto ricevuto.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici demografici comunali tel. 031.6349313/314.

2 febbraio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ALLEGATO A

ELENCO DEGLI STATI , QUALITA' PERSONALI E FATTI

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), sottoscritta dall'interessato, i seguenti stati, qualità personali e fatti:

1. data e luogo di nascita;
2. residenza;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6. stato di famiglia;
7. esistenza in vita;
8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
9. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10. appartenenza a ordini professionali;
11. titolo di studio, esami sostenuti;
12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16. stato di disoccupazione;
17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
18. qualità di studente;
19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
25. qualità di vivenza a carico;
26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell'elenco sopraindicato possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.